



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’ “SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI DI MICROBIOLOGIA, OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI

ALLEGATO N. 12

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



SOMMARIO

Art. 1. –Oggetto dell'appalto	3
Art. 2. –Terminologie	4
Art. 3. –Durata della fornitura	4
Art. 4. –Stipulazione del contratto	5
Art. 5. –Spese contrattuali ed oneri diversi	5
Art. 6. –Controllo sulla esecuzione del contratto	5
Art. 7. –Diritto alla sostituzione delle apparecchiature	6
Art. 8. –Aggiornamento hardware e software	6
Art. 9. –Corrispettivo della fornitura	6
Art. 10. –Variazione prezzi	6
Art. 11. –Piano dei tempi di consegna e installazione	7
Art. 12. –Direzione dell'esecuzione del contratto	7
12.01 Consegna	7
12.02 Installazione	7
12.03 Verifica di conformità	8
12.04 Assistenza tecnica e fornitura per materiale di consumo per installazione e collaudo	9
12.05 Danni alle apparecchiature	9
12.06 Formazione del personale	9
12.07 Materiali di consumo, termini e modalità di consegna	9
12.07.01 Controlli sui prodotti	10
12.08 Controllo quantitativo e qualitativo delle forniture di reagenti e materiali di consumo	10
12.09 Difetti ed imperfezioni	11
12.10 Periodo di prova	11
12.11 Modalità di utilizzo reattivi e materiali di consumo	12
12.12 Aggiornamenti tecnologici	12
Art. 13. –Assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva	13
Art. 14. – Rispetto dei termini contrattuali	14
Art. 15. –Tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art. 16. – Fatturazioni e modalità di pagamento	14
Art. 17. –Inadempimenti e penali	16
Art. 18. – Modalità di applicazione delle penali	16
Art. 19. –Risoluzione del contratto	16
Art. 20. –Recesso	18
Art. 21. –Ricorso a prestazione di terzi	18
Art. 22. –Osservanza normativa vigente	18
Art. 23. –Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	18
Art. 24. –Accordo bonario	19
Art. 25. –Transazione	19
Art. 26. –Arbitrato	19
Art. 27. –Foro competente	19
Art. 28. –Norma di rinvio	19



CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA IN MODALITA' "SERVICE" DI SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI DI MICROBIOLOGIA, OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI

**ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina la fornitura in modalità "**service**", a **lotto unico e indivisibile**, di sistemi analitici completi di ultima generazione, occorrenti per i Laboratori di Analisi chimico-cliniche Aziendali per l'esecuzione dei test microbiologici, sia strumentali, sia manuali, comprensivi di tutto il materiale occorrente.

Le caratteristiche tecniche dei sistemi analitici oggetto della presente fornitura sono riportate nell'allegato 13, rubricato "Capitolato tecnico -Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime dei dispositivi medici richiesti".

I quantitativi indicati relativi alle determinazioni analitiche da effettuarsi, rappresentano il fabbisogno aziendale presunto annuo, che ha natura meramente indicativa e, quindi, non vincolante per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

L'appalto riguarda il seguente insieme di beni e servizi:

- a) **Fornitura in locazione di strumentazione completa**, corredata di tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento e rispondente alle specifiche minime indicate nell'allegato capitolato tecnico, e che dovrà essere installata, a cura della Ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

La strumentazione deve essere nuova di fabbrica e di ultima generazione.

La strumentazione offerta deve recare la marcatura CE ed essere conforme al D.Lgs 08/09/2000, n. 332, in attuazione alla Direttiva Europea 98/79/CE del 27/10/1998, come modificato ed integrato con D.Lgs 25/01/2010, n. 37.

La Ditta dovrà inoltre dichiarare l'eventuale necessità di impianti elettrici o idraulici, condizionamento dei locali o altri accorgimenti per il corretto utilizzo della strumentazione.

Per ciascun strumento offerto deve essere presentata la scheda di installazione, come da modello Allegato 10.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in casi di urgenza e/o necessità di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

- b) **La somministrazione completa di tutti i reagenti, dei materiali di consumo**, accessori, necessari all'effettuazione di tutti i test indicati, nonché dei calibratori ove previsti, e controlli, e di quant'altro necessario per l'effettuazione degli esami nelle quantità e modalità indicate nell'allegato capitolato tecnico.

Qualsiasi tipologia di materiale di consumo fornito deve essere perfettamente adattabile e compatibile con l'apparecchiatura offerta;

La Ditta è comunque obbligata a fornire, a titolo gratuito, tutto ciò che dovesse ulteriormente servire per una corretta esecuzione dei dosaggi o per il buon funzionamento della strumentazione.

I prodotti diagnostici forniti dovranno essere conformi al D.Lgs 08/09/2000, n. 332 modificato ed integrato con D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 37 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. La Ditta aggiudicataria deve garantire la fornitura di prodotti conformi alla normativa vigente per tutta la durata del contratto

- c) **Un corso di addestramento** per tutto il personale addetto all'uso, da effettuarsi direttamente presso la U.O. destinataria della fornitura, senza limitazioni al numero dei partecipanti, oltre ad eventuali corsi di aggiornamento in caso di aggiornamento tecnico del sistema analitico fornito, ovvero di avvicendamento del personale utilizzatore.

Dovrà essere previsto, altresì, apposito capitolo sulle procedure delle manutenzioni di routine, periodiche e giornaliere, che dovranno essere effettuate da parte del personale della U.O. destinataria della fornitura, conformemente a quanto indicato nei manuali d'uso e manutenzione redatti in lingua italiana, che la Ditta si impegna a fornire in dotazione

- d) **Installazione, messa in funzione ed avviamento della strumentazione** comprendente:

1. Imballo, trasporto, scarico, montaggio e collaudo nei locali della U.O. destinataria della fornitura;
2. Collegamenti elettrici (se necessari), idraulici (sistema di scarico) e quant'altro necessario perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e conforme alle normative, senza esclusioni di sorta, compresa l'eventuale fornitura di idonei sistemi di stabilizzazione della corrente, di gruppi di continuità ove



necessari.

3. successiva disinstallazione del sistema analitico alla fine del periodo contrattuale, da effettuarsi comunque previa comunicazione conforme a cura dell'Azienda Sanitaria;

e) **Il servizio di assistenza tecnica** comprendente:

1. servizio di assistenza tecnica preventiva (manutenzione ordinaria) e correttiva full-risk (manutenzione straordinaria), comprensiva di mano d'opera e pezzi di ricambio, secondo quanto compiutamente descritto e disciplinato dal successivo articolo 13.
2. calibrazione periodica del sistema, ove prevista, con rilascio delle relative attestazioni, effettuata in coincidenza della manutenzione preventiva e/o in occasione di interventi sulle parti critiche del sistema medesimo;
3. eventuali aggiornamenti o nuove versioni di software;
4. sostituzione immediata con apparecchio identico in caso di guasto irreparabile momentaneamente o definitivamente, (indicare la soluzione proposta in caso di fermo macchina superiore a 48 ore lavorative);
5. **Documentazione.** La Ditta, essendo proprietaria dei beni forniti "in service" all'Azienda Sanitaria, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del libretto macchina.

Copia dei libretti macchina e dei reports (manutenzione preventiva, verifiche, controlli e tarature ecc..) dovranno essere resi disponibili ogni volta che la U.O. utilizzatrice e/o il Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria lo richiedono.

Prima della messa in funzione dell'apparecchiatura fornita, la Ditta dovrà consegnare rapporto tecnico attestante la corretta installazione e funzionamento, l'integrità dei beni e accessori, la sicurezza elettrica, ecc...

In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto del service", la Ditta dovrà consegnare alla U.O. utilizzatrice delle apparecchiature e/o al Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria tutta la documentazione prodotta durante gli interventi di manutenzione (ordinaria – straordinaria – verifiche - controlli ecc..).

Sui rapporti tecnici dovrà essere dichiarato di aver eseguito l'intervento a regola d'arte, e che l'apparecchiatura viene rilasciata alla U.O. utilizzatrice perfettamente funzionante e sicura.

La Ditta comunque dovrà consegnare (alla scadenza di ogni anno) alla U.O. utilizzatrice e/o al Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria l'elenco degli interventi effettuati e relativi rapporti tecnici eseguiti, nonché copia delle schede di verifica di sicurezza e dei controlli di qualità effettuati.

La Ditta aggiudicataria deve ritenersi impegnata a prestare gratuitamente la necessaria assistenza tecnico-scientifica per l'ottimizzazione delle metodiche secondo i piani di lavoro in atto, mettendo a disposizione gratuitamente il materiale necessario in quantità opportuna, fino ad un 20% del materiale richiesto in gara, per la messa a punto definitiva; saranno a carico della Ditta aggiudicataria i consumi imputabili a documentabili malfunzionamenti (esclusi quelli dovuti ad una utilizzazione difforme dal protocollo indicato dalla Ditta aggiudicataria), nonché quelli relativi ad ogni intervento di assistenza tecnica per la messa a punto conseguente.

ARTICOLO 2 TERMINOLOGIE

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Azienda Sanitaria**" s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per "**Ditta**" s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 3 DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura affidanda avrà durata di **5 (cinque)** anni decorrenti dalla data del certificato di collaudo delle strumentazioni diagnostiche, concluso con esito favorevole, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Il contratto potrà essere prolungato ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per un successivo periodo di anni due. In tale ipotesi nessun compenso sarà corrisposto per i canoni di noleggio delle strumentazioni.



E' escluso ogni rinnovo tacito. Nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura per un successivo periodo massimo di mesi sei agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite, a eccezione dei canoni di noleggio che non saranno più corrisposti.

Al termine della fornitura, anche in presenza di nuova aggiudicazione a favore di altro fornitore, la Ditta si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla U.O. utilizzatrice di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio della nuova fornitura.

La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di inadempienza l'Azienda Sanitaria si rivedrà sul deposito cauzionale.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori dei sistemi diagnostici oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

ARTICOLO 4

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta dovrà produrre i seguenti documenti, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:

- a. tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali la Ditta abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva;
- b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la Ditta non sia in possesso dei requisiti per la fornitura, l'Azienda Sanitaria disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto, stipulato mediante scrittura privata, sarà immediatamente impegnativo per le parti e sarà sottoposto a registrazione entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro (artt. 13 e 14 del D.p.R. 26/04/1986).

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al capitolato speciale e al capitolato tecnico:

- # il disciplinare di gara;
- # l'offerta tecnica ed economica della Ditta aggiudicataria;
- # il programma temporale della fornitura;
- # la polizza fideiussoria;
- # la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

ARTICOLO 5

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti presuntivamente calcolate in € 300,00, saranno per intero a carico della Ditta, nonché le spese di pubblicazione che la Ditta dovrà rimborsare all'Azienda Sanitaria, compresi i costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ARTICOLO 6

CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.



La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

ARTICOLO 7

DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Prima dell'installazione delle apparecchiature:

- a) La Ditta è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione delle apparecchiature aggiudicate in caso di:
 - 1) eliminazione di dette apparecchiature dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
 - 2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano le apparecchiature fornite non più conformi;
- b) l'Azienda Sanitaria ha il diritto di chiedere alla Ditta l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle apparecchiature aggiudicate qualora la Ditta dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela degli operatori e per l'ottimizzazione delle procedure diagnostiche.

Le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari.

La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della Ditta

ARTICOLO 8

AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE

La Ditta deve impegnarsi a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore per tutta la durata contrattuale.

La Ditta si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la durata contrattuale.

A tale riguardo la Ditta si impegna ad informare l'Azienda Sanitaria circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire all'Azienda sanitaria di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi offerti in sede di gara di intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili, e dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzino Farmacia del Presidio ospedaliero di destinazione, a rischio della Ditta.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

Qualora in corso di vigenza contrattuale si verificasse la necessità di acquisire nuovi prodotti o consumabili non oggetto di gara, ma comunque affini, in aggiunta a quelli oggetto di gara, la Ditta dovrà mantenere lo sconto offerto in sede di gara sul listino prezzi presentato.

L'eventuale sostituzione di prodotto dovrà avvenire alle stesse condizioni economiche.

ARTICOLO 10

VARIAZIONE PREZZI

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per i primi 24 mesi di fornitura. Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa, i prezzi offerti sono sottoposti alla revisione su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

La revisione contrattuale verrà operata sulla base dei seguenti elementi:

- Decorsi i primi 24 mesi di fornitura, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento;
- A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.



Si procederà all'adeguamento dei prezzi contrattuali utilizzando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

ARTICOLO 11

PIANO DEI TEMPI PER CONSEGNA E INSTALLAZIONE

La Ditta sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura (Disciplinare di Gara, art. 24), al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività.

La consegna delle apparecchiature, installate e funzionanti per l'uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dal Responsabile della U.O. utilizzatrice a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della Ditta, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Ritardi dovuti all'Azienda Sanitaria, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la Ditta, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

ARTICOLO 12

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile della U.O. destinataria della fornitura, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

Il Responsabile della U.O. interessata è responsabile di tutte le operazioni previste nei successivi paragrafi del presente articolo, nonché del controllo dell'andamento della spesa derivante dall'esecuzione del contratto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di variazione della stessa.

12.01 CONSEGNA

La consegna e l'installazione delle apparecchiature costituenti i sistemi analitici oggetto del presente capitolato speciale, dovrà essere effettuata, fatti salvi diversi accordi con il Responsabile della U.O. destinataria della fornitura, a cura della Ditta, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto.

I luoghi di consegna ed installazione dei sistemi analitici sono quelli riportati nell'articolo 1 del capitolato tecnico, che qui si intendono richiamati.

Nell'ipotesi in cui la Ditta non provveda alla consegna delle apparecchiature offerte in gara, il contratto si intende risolto di diritto, con le modalità specificate al successivo articolo 19.

Si considera mancata consegna anche il ritardo nella consegna, prolungato per più di 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto ai termini sopra previsti, ovvero nei termini più ridotti indicati dalla Ditta in sede di offerta.

In caso di ritardo sulla data di consegna ed installazione verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo dovuto a cause non imputabili alla Ditta.

In caso di superamento di tale termine l'Azienda Sanitaria ha la facoltà:

- di risolvere il contratto e di provvedere all'acquisizione del medesimo sistema presso il secondo migliore offerente per qualità e prezzo, addebitando l'eventuale maggior prezzo pagato e, comunque, incamerando il deposito cauzionale;
- di consentire una proroga della consegna e/o installazione, raddoppiando la penality per l'intero periodo di proroga fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni, scaduto il quale sarà incamerata la cauzione e sarà applicato quanto previsto al precedente punto.

Alla Ditta farà carico anche l'onere del trasporto delle apparecchiature fino al luogo dell'installazione con i relativi collegamenti elettrici ed eventuali altri collegamenti tecnologici necessari al loro funzionamento al posto di attacco, asportazione del materiale residuo, nonché la rimozione degli imballaggi dell'apparecchiatura rimasti in loco al termine dei lavori.

La presa in consegna da parte dell'Azienda Sanitaria avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità, restando tutti gli oneri di cui all'art. 11 del disciplinare di gara a carico della Ditta fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata all'Azienda Sanitaria, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

12.02 INSTALLAZIONE

L'installazione delle apparecchiature dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre.



Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile della U.O. destinataria della fornitura.

All'atto della consegna dell'apparecchiatura, la Ditta dovrà presentarsi munita della seguente documentazione:

- documento di trasporto merce;
- manuali d'uso relativi a: strumentazione e relativi accessori, reagenti, calibratori, controlli ed altro materiale consumabile redatti in lingua italiana, come previsto dal D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Qualsiasi unità di misura adottata dal sistema analitico proposto, dovrà essere riconosciuta in Italia.
- Autocertificazione di rispondenza alle norme costruttive eventualmente seguite;
- Certificazione di possesso del marchio CE su ogni apparecchio oggetto di fornitura, comprese le apparecchiature accessorie.

Se nel manuale di installazione è consigliata la presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, la fornitura lo dovrà prevedere (compreso nel prezzo, se tali forniture od installazioni non sono state quotate a parte).

In generale, qualunque operazione "consigliata" nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta.

L'installazione e la messa in funzione degli analizzatori offerti da parte della Ditta, dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

La Ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici o privati.

Le operazioni di taratura e calibrazione, di inserimento delle metodiche e di verifica di conformità del sistema analitico, dovranno essere effettuate sul luogo di installazione entro 10 giorni consecutivi dalla consegna dell'apparecchiatura, in contraddittorio con la Ditta. Le prove sull'analizzatore hanno lo scopo di verificare nelle reali condizioni ambientali, il regolare funzionamento della strumentazione installata. Le date per i lavori di installazione dovranno essere programmate in accordo con il responsabile della U.O. interessata.

12.03 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La conformità dei sistemi analitici oggetto del contratto è verificata dall'Azienda Sanitaria.

L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell'uso clinico dell'apparecchiatura verrà effettuata in contraddittorio con la Ditta e con i tecnici specialisti della Ditta, non oltre trenta giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dall'Azienda Sanitaria; la Ditta dovrà fornire, su richiesta dall'Azienda Sanitaria, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, e i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno all'Azienda Sanitaria e alla Ditta, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrizioni, modifiche e regolazioni apportate alle apparecchiature.

La Ditta dovrà consegnare all'Azienda Sanitaria, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, copia di tutta la documentazione da trasmettere a organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di verifica, le apparecchiature non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e l'Azienda Sanitaria ne richiederà la sollecita sostituzione. Le apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla Ditta. La regolare verifica di conformità dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la Ditta è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. In assenza della Ditta o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

La data della verifica di conformità conclusa con esito favorevole dà inizio alla decorrenza dei termini contrattuali.

La Ditta provvederà a trasmettere alla U.O. Provveditorato-Economato copia dell'avvenuta installazione e verifica di conformità dei sistemi analitici, ai fini della conoscenza della decorrenza del periodo di fornitura.

Le apparecchiature oggetto di fornitura fornite in locazione resteranno di proprietà della Ditta e saranno restituite alla stessa previo accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa interessata, dopo la conclusione del contratto, nello stato d'uso in cui si troveranno, senza che la Ditta possa pretendere alcunché.

Al termine del periodo contrattuale e in attesa della definizione del nuovo contratto, sarà riconosciuto alla Ditta



unicamente il canone relativo all'assistenza tecnica, oltre al costo dei reagenti e del materiale di consumo.

12.04 ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

Nella fase di installazione, di messa in funzione e sino all'ultimazione della verifica di conformità con esito positivo la Ditta si impegna a fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale diagnostico e di consumo necessario alla definitiva messa a punto di tutte le metodiche sulla strumentazione fornita, nonché all'ottimizzazione dell'attività analitica in relazione all'organizzazione del lavoro.

12.05 DANNI ALLE APPARECCHIATURE

La Ditta solleva l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dalle apparecchiature ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera.

Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta verifica di conformità, la Ditta è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La Ditta resta, inoltre, responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

12.06 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ad avvenuta installazione la Ditta dovrà organizzare corsi di addestramento del personale presso le sedi delle UU.OO. ove sono installate le apparecchiature, da concordarsi con il responsabile delle stesse UU.OO.

La Ditta deve garantire l'assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario per:

- l'istruzione e l'aggiornamento del personale, al fine di far acquisire agli operatori ogni tecnica necessaria per il corretto uso dell'apparecchiatura nella fase di utilizzo.
- le procedure delle manutenzioni di routine, periodiche e giornaliere, che dovranno essere effettuate da parte del personale della U.O. destinataria della fornitura sulle strumentazioni fornite, conformemente a quanto indicato nei manuali d'uso e manutenzione redatti in lingua italiana, che la Ditta dovrà fornire in dotazione.

12.07 MATERIALI DI CONSUMO -TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che i prodotti richiesti devono essere consegnati, a cura, rischio e spese della Ditta, presso il magazzino della Farmacia interna del Presidio Ospedaliero di destinazione, fatta salva ogni diversa indicazione riportata negli ordinativi d'acquisto, nelle quantità e qualità descritte negli ordinativi medesimi.

La Ditta deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alle competenti UU.OO. dell'Azienda Sanitaria.

I reagenti ed i materiali di consumo saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità dell'attività, utilizzando i codici ed i prezzi delle confezioni indicati in offerta (per i materiali offerti in sconto merce saranno indicate unicamente i codici e le quantità).

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell'orario e del luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture, e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le consegne devono essere effettuate franco di ogni rischio e spesa (Iva esclusa), con scaricamento a terra presso i luoghi sopra indicati, entro il termine di **10 (dieci)** giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza in cui la Ditta dovrà far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile, massimo **48 (quarantotto) ore consecutive** dal ricevimento dell'ordine.
L'ordine potrà essere inviato anche tramite fax ovvero, in caso di urgenza, trasmesso via telefono; in tal caso farà seguito il relativo ordine di fornitura firmato.
- **Le consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le ore 8,30 e le ore 12,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.**
- l'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna dei luoghi indicati nei buoni d'ordine.
- La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali riguardanti il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura;
- L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

I danneggiamenti ricevuti dai prodotti per il trasporto e per le operazioni di carico e scarico sono sempre, e fino al

loro utilizzo, imputabili alla Ditta, salvo la sua propria azione di rivalsa nei confronti dello spedizioniere.

- Per lo scarico del materiale la Ditta non potrà avvalersi di personale dell'Azienda Sanitaria. Ogni operazione dovrà essere eseguita dalla Ditta ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;
- Nel caso di materiali ingombranti, la consegna su pallets (bancali) deve essere concordata con i magazzini farmaceutici di destinazione. La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria che provvederà a restituire i pallets, compatibilmente alle esigenze di utilizzo.
- Le bolle di consegna o documenti equivalenti ai sensi del D.p.R. 472/1996, devono obbligatoriamente indicare, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, quanto segue:
 - Luogo di consegna della merce
 - Numero di riferimento e data ordine

La Ditta si impegna a riportare sulle bolle di consegna il numero dei lotti di produzione dei singoli prodotti e la data di scadenza, eventualmente leggibili anche con lettore di bar-code.

In mancanza di tali dati, non si accettano reclami da parte della Ditta qualora la merce venisse respinta.

- La Ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, siano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti ordinati. Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione

N.B. Con la presentazione dell'offerta la Ditta si impegna a consegnare, qualunque quantitativo richiesto, anche minimo, pertanto non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

La Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di non acquistare o di acquistare in parte i prodotti indicati, nel caso intervenga una riorganizzazione della U.O. interessata, per cui l'utilizzo delle tecnologie e dei prodotti forniti non risulti più idoneo o economicamente più conveniente.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere alla Ditta, oltre a quanto sopra indicato, ulteriori prodotti del proprio listino prezzi depositato al momento della presentazione dell'offerta, inerenti al medesimo sistema offerto, ma non esplicitamente indicati nel capitolato tecnico, attingendo per l'ordinazione della fornitura al suddetto listino, con applicazione dello sconto offerto in sede di gara, senza atti formali di modifiche contrattuali.

La Ditta deve notificare tempestivamente all'Azienda Sanitaria casi di impossibilità alla consegna, di variazione di codice o di confezionamento.

Nel caso in cui l'impossibilità di consegna sia tale da creare problemi all'attività routinaria del servizio o si verifichi un ritiro del prodotto dal commercio la Ditta si impegna ad assicurare, d'accordo con il Responsabile della U.O. utilizzatrice, la fornitura di un prodotto sostitutivo anche di altra Ditta, assumendosi eventuali superiori oneri, comprensivo, in caso di necessità, anche della strumentazione.

Qualora, nel corso della fornitura:

- intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio, la Ditta sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria, provvedendo nel minor tempo possibile alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche, regolarmente autorizzato.
- Intervenissero variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la Ditta dovrà darne immediata comunicazione.

Per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, la Ditta dovrà garantire che il trasporto venga effettuato secondo le modalità e con i mezzi più opportuni ad assicurare le condizioni di conservazione previste per i singoli prodotti, con l'eventuale utilizzo di mezzi di registrazione atti a documentare il mantenimento di tali condizioni.

12.07.1 CONTROLLI SUI PRODOTTI

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, la Ditta deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei prodotti consegnati anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

12.08 CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO

Il controllo quantitativo della merce sarà effettuato al momento di ogni consegna relativamente ai colli recapitati.



Per la quantità di confezioni in essi contenute, la U.O. utilizzatrice si riserva di segnalare eventuali non rispondenze nelle 72 ore successive.

Agli effetti della fatturazione, la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso la U.O. di Farmacia del Presidio Ospedaliero di destinazione, secondo quanto indicato sugli ordinativi d'acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna non impegnerà all'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata, e di comunicare successivamente la proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto.

L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato dell'Azienda Sanitaria non solleva pertanto la Ditta dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Sanitaria, per eventuale degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire, e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro tre giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione, con prodotti idonei.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente capitolato speciale, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria potrà essere verificata la corrispondenza, delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della Ditta qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte. La Ditta dovrà sostituire anche in questo caso i prodotti forniti entro tre giorni consecutivi, con altri eventi i requisiti richiesti.

L'Azienda Sanitaria non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dalla Ditta.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di verificare periodicamente, nel corso della validità contrattuale, il rispetto degli standard di resa dichiarati dalla Ditta in sede di offerta.

A tal fine si procederà a verificare il pagamento dei reattivi e consumabili ai test effettivamente eseguiti con applicazione del costo dei singoli test indicati in offerta.

Gli esiti di tale verifica verranno notificati alla Ditta e verranno considerati ad ogni fine contrattuale e di controllo del fatturato.

12.09 DIFETTI ED IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta ha l'obbligo, a richiesta dell'Azienda Sanitaria, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

12.10 PERIODO DI PROVA

L'Azienda Sanitaria si riserva un congruo periodo di prova non superiore a tre mesi, decorrenti dall'avvenuta verifica di conformità conclusa con esito positivo dei sistemi analitici oggetto della fornitura, al fine di verificare la rispondenza delle apparecchiature, dei reagenti e dei materiali di consumo a quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta.

Tale periodo decorrerà dalla data in cui gli strumenti offerti saranno funzionanti come riconosciuto dal verbale di verifica di conformità.

Terminato tale periodo, il Responsabile di ciascuna U.O. utilizzatrice eseguirà il test-run della macchina, atto a verificare:

- precisione;
- accuratezza;
- operatività (test continuo);
- consumi effettivi.

Superato il suddetto test il sistema analitico sarà considerato a tutti gli effetti, idoneo ed operativo.

Nel caso in cui il test non avesse esito favorevole, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di concordare una ulteriore e definitiva ripetizione per ulteriori tre mesi.

Nell'ipotesi di nuovo esito negativo, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 19 del presente Capitolato.



Nulla sarà dovuto alla Ditta ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari, effettuate durante il periodo di prova ed in ogni caso dopo l'avvenuta verifica di conformità.

In caso di contestazioni, le verifiche saranno effettuate in contraddittorio con la Ditta.

Qualora a giudizio del Responsabile della U.O. utilizzatrice dell'apparecchiatura dovessero riscontrarsi delle importanti difformità, sarà effettuata una verifica in contraddittorio con la Ditta.

Accertata l'effettiva non rispondenza del sistema analitico alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, l'Azienda Sanitaria potrà dichiarare risolto il contratto.

In tal caso l'Azienda Sanitaria pagherà quanto dovuto alla Ditta durante i sei mesi, ed aggiudicherà la gara al secondo classificato.

In caso di mancata accettazione della strumentazione è facoltà dell'Azienda Sanitaria chiedere l'immediata sostituzione della stessa entro il termine fissato a suo insindacabile giudizio.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria procederà all'affidamento della fornitura alla Ditta secondo classificata, incamerando la cauzione ed addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

E' a carico della Ditta ogni danno relativo al deterioramento, nonché ogni spesa sostenuta per la consegna ed il ritiro della stessa.

Tuttavia nel corso del periodo di prova la Ditta sarà invitata dal Responsabile della U.O. utilizzatrice a rimuovere gli eventuali problemi che potrebbero verificarsi.

12.11 MODALITA' DI UTILIZZO REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO

Il materiale diagnostico e di consumo che verrà consegnato dalla Ditta, sarà impiegato nel rispetto delle specificità e delle regole di utilizzo che lo contraddistinguono nell'ambito delle esigenze operative della U.O. destinataria della fornitura.

Ne consegue, pertanto, che la Ditta non potrà porre a carico dell'Azienda Sanitaria il costo dei reattivi e dei materiali di consumo eccedenti quelli effettivamente necessari, questo soprattutto con riferimento nel caso in cui, per tipologia e confezionamento dei prodotti, non fosse possibile un utilizzo ottimale e completo della confezione consegnata ed il residuo non risulti conveniente utilizzabile nel prosieguo dell'attività diagnostica.

Se nel corso dell'esecuzione del contratto il Responsabile della U.O. utilizzatrice riscontrasse, rispetto a quanto dichiarato in offerta, un rendimento inferiore dei reagenti o consumo superiore da parte della strumentazione, si procederà in contraddittorio con la Ditta alla fornitura compensativa di reagenti a titolo gratuito.

12.12 AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Qualora nel corso di vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti, sia dotazioni strumentali, sia diagnostici, che sostituiscano quelli offerti in gara (anche a seguito di modifiche normative), e che presentino caratteristiche migliorative di rendimento e/o di funzionalità, dovrà proporre all'Azienda Sanitaria di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.

La Ditta è tenuta a dare comunicazione all'Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni intervenute in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando listini costantemente aggiornati, in cui siano evidenziati gli intervenuti aggiornamenti..

L'eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta dell'Azienda Sanitaria, previa acquisizione di parere tecnico favorevole da parte del Responsabile della U.O. utilizzatrice.

Non saranno prese in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o la nuova metodica consentisse economie di gestione, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Non potranno essere presi in considerazione aggiornamenti tecnologici riferiti a nuovi prodotti che non sostituiscano, ma semplicemente affianchino, quelli aggiudicati.

La Ditta è impegnata ad integrare eventuali reagenti diversi ma indispensabili per mantenere alto il livello qualitativo delle reazioni, anche in condizioni in cui venga modificata la composizione dei reagenti, senza costi aggiuntivi.

ARTICOLO 13

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

Il contratto di fornitura dei sistemi analitici completi, oggetto del presente Capitolato speciale, comprende la manutenzione preventiva e la manutenzione correttiva full-risk.

La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione di tutte le parti difettose sia per fabbricazione sia per naturale usura.



Il contratto comprende, inoltre, la fornitura di tutti i componenti e ricambi necessari per il funzionamento dell'apparecchiatura, comprese le parti consumabili.

Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva dovrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dal costruttore e comunque devono essere assicurate almeno due visite per anno. Le richieste per gli interventi di ogni natura potranno essere inoltrate (telefonicamente, via fax, ecc.) dal Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria tramite call center (laddove esistente) o da personale della U.O. utilizzatrice e, comunque, in accordo alle procedure interne dell'Azienda Sanitaria.

Tutti i rapporti di lavoro relativi a qualsiasi attività di assistenza tecnica, dovranno essere recapitati al Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda Sanitaria.

La manutenzione preventiva e ordinaria dovrà essere eseguita dalla Ditta costruttrice (o da Ditta autorizzata dal costruttore che disponga di personale specializzato, dotato della necessaria esperienza) secondo le indicazioni riportate sul manuale di service del produttore e comunque rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia (D.Lgs 46/97, D.Lgs 332/2000, Direttiva 98/79/CE ecc...).

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico della Ditta, compreso i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi.

In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto del service-noleggio, la Ditta dovrà concordare l'attività di manutenzione preventiva con la U.O. utilizzatrice, al fine di minimizzare i disservizi dell'attività operativa.

La Ditta dovrà rilasciare alla U.O. utilizzatrice, per ogni attività eseguita, rapporto dell'intervento eseguito.

La manutenzione preventiva (ordinaria) comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i controlli di sicurezza, regolazione, lubrificazione, calibrazione, la sostituzione di eventuali parti difettose e tutti gli interventi rientranti nella manutenzione generale dell'apparecchiatura nella configurazione fornita.

Manutenzione Straordinaria su "guasto"

La manutenzione straordinaria dovrà essere eseguita dalla Ditta costruttrice (o da Ditta autorizzata dal costruttore che disponga di personale specializzato, dotato della necessaria esperienza per la risoluzione dei problemi specifici dell'intervento), secondo le indicazioni riportate sul manuale di service del produttore e comunque rispondenti alle normative e leggi vigenti in materia (D.Lgs 46/97, D.Lgs 332/2000, Direttiva 98/79/CE ecc...).

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della Ditta, compreso i materiali ed i pezzi di ricambio utilizzati durante tali interventi. La Ditta dovrà garantire l'efficienza dei beni forniti e provvedere alla sostituzione immediata di quelli non correttamente funzionanti.

La Ditta, per ogni intervento di manutenzione straordinaria eseguito, dovrà rilasciare al reparto l'apparecchiatura perfettamente funzionante e sicura nonché il rapporto di intervento attestante l'attività eseguita.

Sono compresi nella fornitura (per tutta la durata del servizio) tutti i pezzi di ricambio, accessori, materiali di consumo e tutto ciò che risulti necessario a garantire nel tempo il mantenimento del bene alle condizioni originali e comunque pienamente rispondente ai livelli di sicurezza e prestazione richiesti dalle norme.

Qualunque malfunzionamento riconducibile al sistema analitico (strumento/reagente) sarà considerato analogo al fermo macchina.

Numero interventi: numero illimitato di interventi su chiamata dell'Azienda Sanitaria per manutenzione su guasto; resteranno a carico della Ditta tutte le parti necessarie al ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature, qualunque sia il tipo di malfunzionamento, comprese le parti soggette ad "usura naturale".

Sarà esclusa la manutenzione routinaria periodica e giornaliera effettuata dall'utente secondo indicazione del manuale d'uso.

La manutenzione correttiva (straordinaria) su chiamata comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La Ditta dovrà indicare all'Azienda Sanitaria, la modalità con cui effettuare la chiamata, numero di fax (accompagnato preferibilmente dal numero diretto del tecnico di zona), con cui inequivocabilmente entrambe le parti si scambiano l'informazione data/ora di segnalazione del guasto facendone rimanere opportuna documentazione.

La chiamata sarà effettuata per il tramite del personale della U.O. utilizzatrice; la Ditta sarà tenuta a dare conferma della presa in carico del problema.

La Ditta dovrà garantire il servizio di assistenza e manutenzione correttiva per 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì compreso).

Gli interventi tecnici necessari a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura dovranno essere assicurati rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento prescritti e, cioè:



- 1) in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo il giorno successivo non festivo.
- 2) In caso di chiamata il venerdì o prefestivi l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

In caso di impossibilità a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, entro 5 giorni dall'intervento, la Ditta dovrà fornire, senza onere alcuno in capo all'Azienda Sanitaria, un apparecchio sostitutivo di pari qualità per tutto il tempo necessario alla riparazione (c.d. muletto), per un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, oppure di un'apparecchiatura nuova, definitivamente sostitutiva di quella guasta, purché in possesso di caratteristiche/funzionalità identiche o migliorative di quella sostituita.

Al riguardo la rispondenza tecnica della macchina sostitutiva rispetto a quella oggetto di aggiudicazione verrà attestata a giudizio insindacabile del responsabile della U.O. utilizzatrice.

Nel caso in cui la ditta non avesse a disposizione apparecchiature sostitutive è tenuta a garantire, a proprie spese, l'esecuzione degli esami necessari presso centri accreditati, entro i termini previsti dai protocolli dell'Azienda Sanitaria e secondo le modalità di trasporto previste dalla normativa vigente.

Qualora, dopo l'esecuzione dell'intervento, si dovesse ripresentare lo stesso tipo di guasto o lo strumento non dovesse funzionare per almeno un giorno lavorativo, il guasto non sarà considerato risolto e, pertanto, non si darà luogo all'apertura di un nuovo intervento.

La Ditta dovrà illustrare, in sede di offerta tecnica la modulistica da utilizzarsi per la registrazione cartacea/elettronica degli interventi di manutenzione preventiva o correttiva effettuati sugli strumenti.

Tale registro, compilato in contraddittorio tra la Ditta e l'Azienda Sanitaria, verrà utilizzato per il calcolo dei giorni di fermo macchina.

La riparazione del guasto dovrà avvenire sempre e comunque con pezzi originali.

Per ogni tipo di intervento, dovrà essere possibile avere a disposizione un supporto on-line che, da un lato limiti inutili uscite dei tecnici della Ditta, dall'altro limiti i tempi di fermo macchina dovuti ad anomalie non attribuibili a guasti di parti meccaniche.

In caso di sostituzione/variazione delle apparecchiature date all'inizio della fornitura, sarà cura della Ditta segnalare tali variazioni e fornire tutta la documentazione tecnica necessaria ai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria (verbale d'installazione, verifiche di sicurezza elettrica, manuali d'uso, schede di manutenzione preventiva e periodica, ecc.).

E' tollerato un massimo di **5 giorni lavorativi annuali** di fermo macchina oltre i quali saranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 17.

ARTICOLO 14

RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

ARTICOLO 15

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.

ARTICOLO 16

FATTURAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La Ditta dovrà emettere con cadenza trimestrale posticipata, le fatture relative alla quota parte per la locazione della strumentazione, e per il servizio di assistenza tecnica, con decorrenza dall'avvenuta effettuazione della verifica di conformità con esito positivo.

Alla prima fattura relativa al noleggio della strumentazione dovrà essere allegata copia del verbale dell'avvenuta verifica di conformità del sistema diagnostico, ai fini della esatta conoscenza della decorrenza del periodo contrattuale.

Sia le fatture relative alla locazione, sia quelle relative all'assistenza tecnica dovranno contenere l'espressa



indicazione del Presidio utilizzatore, e del periodo cui si riferiscono.

In mancanza di tali indicazioni, i suddetti documenti contabili dovranno essere necessariamente integrati a cura della Ditta.

Indipendentemente dal periodo di avvenuta verifica di conformità della strumentazione, le fatture trimestrali che cadono per competenza su due anni solari differenti, saranno divise in due, ciascuna delle quali per un importo "pro rata" dei due differenti anni.

Le fatture relative ai reattivi ed ai consumabili dovranno essere emesse, di volta in volta, a seguito dell'evasione degli ordinativi di acquisto, e sulla base dei prezzi riportati nell'offerta economica, con esplicito riferimento alle bolle di consegna e devono contenere **l'espressa indicazione del Presidio Ospedaliero in cui è stata effettuata la consegna.**

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria

Tutte le fatture devono essere trasmesse in formato elettronico con l'indicazione dei Codici Ufficio Piattaforma IPA variabili in relazione al luogo di consegna che sarà riportato sul buono d'ordine.

La fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto indicato nel buono d'ordine.

In particolare, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, la stessa deve recare le seguenti informazioni, ritenute indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nel sistema contabile e gestionale aziendale:

- a) **Data e numero d'ordine di acquisto;**
- b) **Data e numero del D.D.T. per i beni;**
- c) **Indicazione del Presidio ospedaliero** presso cui è stata effettuata la fornitura;
- d) **Indicazione del C.I.G.** ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23/06/2014, n. 89, che è riportato sul buono d'ordine;
- e) **Riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.** Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferite a differenti buoni d'ordine.

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

E' fatto obbligo alla Ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione e attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento, dell'applicazione dei prezzi pattuiti e acquisizione del D.U.R.C. regolare.

Il pagamento, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione e del documento unico di regolarità contributiva che dovrà risultare regolare ai fini D.U.R.C., e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria. Si precisa al riguardo che per decorrenza del termine di pagamento fa fede la data di ricezione della fattura.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente della Ditta o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.



Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ARTICOLO 17

INADEMPIMENTI E PENALI

Durante il corso del contratto nel 1° trimestre dovrà essere riscontrata, con apposita documentazione del Responsabile della U.O. utilizzatrice, il rispetto degli standard di resa previsti dal contratto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della fornitura.

❑ PER I MATERIALI:

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti, l'Azienda Sanitaria la respingerà alla Ditta, che dovrà sostituirla entro tre giorni.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà procedere a norma del presente capitolato.

Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale pari al 5% (cinqueper cento) del valore della merce non consegnata, o non sostituita nei termini, fatto salvo il risarcimento danni derivanti dalla mancata consegna dei materiali (costo a convenzione delle determinazioni non effettuate che l'Azienda Sanitaria avrà dovuto sostenere).

L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Oltre il 10 (decimo) giorno di ritardo l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di risolvere il contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo quattro contestazioni scritte relative alla fornitura e/o se si dovessero riscontrare modifiche (documentate) delle caratteristiche dei reattivi con compromissione dei risultati.

❑ PER LA STRUMENTAZIONE

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento prescritti al precedente articolo 13.

PENALI:

In caso di fermo macchina prolungato per più di 5 giorni lavorativi annuali per macchina, l'Azienda Sanitaria si riserva l'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno ulteriore di ritardo, oltre all'addebito alla Ditta il costo delle analisi non eseguite e sulla quantità giornaliera prevista, calcolato sulla base del tariffario vigente nella Regione Basilicata.

L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre la facoltà di applicare una penale pari ad € 300,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta dell'Azienda Sanitaria.

L'importo di detta penale sarà recuperato all'atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Oltre al 7° (settimo) giorno solare di ritardo, l'Azienda Sanitaria avrà diritto di risolvere il contratto.

ARTICOLO 18

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

ARTICOLO 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria può richiedere la risoluzione del contratto (art. 108 del D.Lgs n. 50/2016), nei seguenti casi:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016;
- b. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la Ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
- c. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs n. 50/2016;
- d. nei confronti della Ditta intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto, falsa documentazione o dichiarazioni-mendaci;
- e. in caso di frode, grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità dell'erogazione del servizio, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
- f. la Ditta si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;
- g. qualora, durante il periodo di efficacia del contratto:
 - nei confronti della Ditta sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione, corredata dei documenti necessari.

Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Ditta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, l'Azienda Sanitaria su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Inoltre il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- a) interruzione della fornitura per fatto della Ditta;
- b) in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della Ditta;
- c) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda Sanitaria;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..
- f) dopo la terza contestazione alla Ditta per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.
- g) In caso di annullamento della delibera di aggiudicazione;
- h) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.
- i) nel caso in cui la Ditta non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili o nelle procedure aggiudicate successivamente dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata SUA RB, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

In applicazione dell'art. 15, comma 13, della legge 135/2012, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di negoziare, ovvero recedere dal contratto, qualora le condizioni di aggiudicazione non siano in linea con i prezzi di riferimento nelle more pubblicati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi, in danno della Ditta inadempiente la fornitura o la parte rimanente di questa utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta. Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie del fornitore nei propri confronti. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.



Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 del C.C. (Clausola risolutiva espressa), l'Azienda Sanitaria, per una migliore garanzia delle proprie azioni, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione dei prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli degli accertamenti diagnostici.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi alla Ditta con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito dell'attività di diagnosi e cura per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori dei sistemi diagnostici oggetto del presente capitolato;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi della vigente normativa.

A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, la Ditta non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ARTICOLO 20

RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda Sanitaria può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture e servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Ditta da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda Sanitaria prende in consegna i servizi e forniture e ne verifica la regolarità.

ARTICOLO 21

RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato.

L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

ARTICOLO 22

OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

ARTICOLO 23

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.



A tal scopo la Ditta fornirà al responsabile della U.O. utilizzatrice delle apparecchiature in fase di installazione e/o esercizio, ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa. La Ditta dovrà stipulare per l'intera durata del contratto, una polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi (per danni a persone e cose) relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata alla SA prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 24 **ACCORDO BONARIO**

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa.

Le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016 si applicano, in quanto compatibili, anche al presente contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

ARTICOLO 25 **TRANSAZIONE**

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Azienda Sanitaria non esime la DA dall'esecuzione del servizio ove richiesta, fino alla scadenza contrattuale.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi di cui l'Azienda Sanitaria è portatrice, ogni arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuta contrario alla buona fede e la DA sarà ritenuta diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione. Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La proposta di transazione può essere formulata sia dalla Ditta, sia dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

ARTICOLO 26 **ARBITRATO**

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al precedente articolo 24, possono essere deferite ad arbitri.

Il contratto conterrà la clausola compromissoria, e la Ditta può ricusarla e, in tal caso, non sarà inserita nel contratto, comunicandolo all'Azienda Sanitaria, entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

E' vietato in ogni caso il compromesso.

Le modalità di nomina e funzionamento del collegio arbitrale sono quelle previste dall'art. 209 del D.Lgs n. 50/2016, al quale integralmente si rimanda.

ARTICOLO 27 **FORO COMPETENTE**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, che non è stato possibile definire con le modalità di cui ai precedenti artt. 24, 25 e 26, sarà competente il Foro di Potenza.

ARTICOLO 28 **NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.